



## LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI NEGLI STUDI ODONTOIATRICI

Le norme sullo smaltimento dei rifiuti sono state recentemente accorpate e aggiornate con il recepimento delle direttive europee in materia operato dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (detto anche Decreto Ronchi) e dalle successive modificazioni e integrazioni.

All'art. 7, comma 1, i rifiuti vengono classificati, in base all'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

I rifiuti derivanti da attività sanitarie sono inquadrati tra i "rifiuti speciali" (art.7, comma 3, lettera h ) e, tra questi, vengono considerati "pericolosi" (allegati D, G, H), debbono pertanto essere smaltiti tramite il conferimento a ditte autorizzate ovvero al servizio pubblico, in presenza di apposita convenzione.

L'art.6, al comma 1, definisce come:

- produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Da ciò si desume che l'odontoiatra, per la natura della sua professione, debba considerarsi quale produttore e detentore di rifiuti speciali;vedremo poi come classificati.

Il primo atto del titolare di uno studio odontoiatrico, al momento dell'avvio dell'attività, deve essere quello di stipulare un contratto per lo smaltimento dei rifiuti con un gestore autorizzato, che sia quello pubblico (ove possibile) o una ditta iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Raccogliere, poi, separatamente negli appositi contenitori i rifiuti speciali prodotti e mantenerli in deposito temporaneo sino al conferimento al servizio di raccolta.

Tutte queste operazioni vanno registrate, i dati conservati e comunicati annualmente; si deve inoltre acquisire la conferma dell'avvenuta consegna al destinatario finale (impianto di smaltimento), per essere sollevati da ogni ulteriore responsabilità connessa con il rifiuto consegnato al trasportatore. Più in dettaglio, va precisato che gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti a un raccogliatore autorizzato (art.10, D.Lgs. 22/1997).

La responsabilità dell'odontoiatra per il corretto smaltimento dei rifiuti, quale produttore e detentore, cessa solo al conferimento di questi al servizio pubblico di raccolta ovvero, se conferito a soggetti privati autorizzati, al ricevimento della copia del formulario di identificazione controfirmata e datata dal destinatario. In caso di mancato ricevimento entro tre mesi dalla consegna al trasportatore, diviene necessario denunciare alla Provincia gli estremi della mancata ricezione per poter considerare assolti gli obblighi di smaltimento.

Durante il trasporto, i rifiuti speciali devono essere accompagnati da un formulario di identificazione redatto in quattro esemplari, datato e firmato dall'odontoiatra titolare (produttore/detentore dei rifiuti) e controfirmato dal trasportatore al momento del ritiro presso lo studio odontoiatrico.Una copia di questo rimane in possesso dell'odontoiatra; le altre tre saranno datate e controfirmate in arrivo dal destinatario (impianto di smaltimento), e vengono così acquisite: una dal destinatario stesso e due dal trasportatore, che provvederà a trasmetterne una all'odontoiatra a testimonianza dell'avvenuto smaltimento. Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni.

Sul formulario devono risultare i seguenti dati: nome e indirizzo del produttore e del detentore (nel nostro caso è unico: lo studio odontoiatrico), origine, tipologia, quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso, nome e indirizzo del destinatario.

I formulari, numerati progressivamente e predisposti dalle tipografie autorizzate, devono inoltre risultare vidimati presso la Camera di Commercio o l'Ufficio del Registro e la fattura di acquisto (contenente gli estremi del formulario) deve essere annotata sul registro IVA acquisti. Tale formulario può essere emesso

anche dal soggetto che effettua il trasporto (D.M. ambiente 145/1998, art.2, comma 1), sollevando così l'odontoiatra da almeno uno dei numerosi obblighi burocratici che rischiano di sommergerlo.

I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti. Negli allegati è possibile reperire il modello di formulario emanato dal Ministero dell'ambiente e la relativa descrizione tecnica (art.15, D.Lgs. 22/1997 – D.M. ambiente 1 ° aprile 1998, n.145). È consentito il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti nello studio odontoiatrico, purché in condizioni tali da non comportare rischi per la salute.

I limiti ammessi sono così specificati:

- rifiuti sanitari pericolosi (sostanze anatomiche, rifiuti potenzialmente infetti provenienti da attività medica): fino a un massimo di 30 giorni per quantitativi non superiori a 200 litri; se si superano i 200 litri lo smaltimento deve avvenire entro 5 giorni;
- rifiuti speciali pericolosi (amalgama, liquidi di sviluppo e fissaggio delle radiografie): fino a un anno, purché la quantità prodotta nell'anno non superi i 10 metri cubi (10.000 litri!), limite ben difficilmente valicabile da uno studio privato odontoiatrico.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei, separatamente, e, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (art.6, comma 1, lettera m, n.4).

Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza e il rispetto delle disposizioni (relative alla detenzione, ndr)[...], fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento (art. 45, comma 2).

È fatto anche obbligo di tenere presso lo studio un registro di carico e scarico dei rifiuti, costituito da fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro, su cui annotare con cadenza settimanale la produzione dei rifiuti e il relativo stoccaggio, nonché il ritiro. Da tale obbligo risultano in parte esentati i liberi professionisti come esplicitato nella circolare del Ministero dell'Ambiente del 14 dicembre 1999 (v.paragr.3.4.4.). Ad aprile 1998 sono usciti i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti emanati dal Ministero dell'ambiente, tuttavia i registri già in uso alla data di entrata in vigore del decreto possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento, purché riportino tutti gli elementi previsti per il nuovo modello.

I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. Gli odontoiatri hanno facoltà di delegare la tenuta del registro a società di servizi (ove operanti) costituite dalle Associazioni di categoria, nel qual caso l'obbligo di compilazione diventerebbe mensile. È importante comunque conservare copia dei dati trasmessi (art.12, D.Lgs. 22/1997 – D.M. ambiente 1 ° aprile 1998, n.148). Entro il 30 aprile di ogni anno è obbligatorio inviare alla Camera di Commercio il MUD (Modello Unico di Dichiarazione) istituito dalla Legge n.70/1994, poi modificato con DPCM del 21 marzo 1997.

Da tale obbligo risultano in parte esentati i liberi professionisti come esplicitato nella circolare del Ministero dell'Ambiente del 14 dicembre 1999. In tale modello vanno indicati: i dati del produttore di rifiuti e l'indicazione della sede in cui i rifiuti vengono prodotti con relativi addetti; le schede RIF con nome, codice, caratteristiche e quantità dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, nonché le quantità giacenti al 31 dicembre; i moduli TE con i dati dei trasportatori e la quantità dei rifiuti a loro conferita nell'anno precedente.

Tali dati devono essere rilevati dal registro di carico e scarico, pertanto devono corrispondervi esattamente. Prima dell'invio della dichiarazione è necessario effettuare un versamento su c/c postale intestato alla Camera di Commercio, per diritti di segreteria, pari a euro 15,49 se il supporto dei dati è cartaceo, a euro 10,33 se il supporto è magnetico (floppy disk). Vengono appresso indicati i nuovi codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) che devono essere usati in sostituzione di quelli italiani nella compilazione sia dei registri che del MUD:

Tipo do rifiuto	Codice europeo (CER)
Rifiuti sanitari potenzialmente infetti	180103
Amalgama d'argento (rifiuto contenente mercurio)	060404
Liquidi di sviluppo in base acquosa (radiografie)	090101
Liquidi di fissaggio (radiografie)	090104



Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio

## Circolare del 14 dicembre 1999

Il Ministro dell'Ambiente, con una Circolare sull'obbligo di smaltimento dei rifiuti speciali del 14 dicembre 1999, destinata alle Regioni, Province, NOE e ARPA, ha espresso una autorevole interpretazione di quali sono i "soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 11, comma 3, e 12, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22".

Nel testo, in risposta a numerose richieste di chiarimento circa l'obbligo da parte dei medici di tenere i registri di carico e scarico e di effettuare la relativa dichiarazione annuale al Catasto (MUD), si osserva quanto segue: Gli articoli in questione stabiliscono "l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico e della comunicazione annuale al Catasto a carico di tutti "gli Enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi".

L'obbligo riguarda, perciò, tutti i rifiuti pericolosi che sono prodotti da (omissis) complessi organizzati di persone e cose dotati di autonoma soggettività rispetto alle persone che ne fanno parte, o da attività svolte in forma di impresa (omissis).

Più articolata è, invece, la situazione in caso di prestazione sanitaria effettuata da un professionista, da più professionisti associati, da un poliambulatorio, ecc. L'esercizio della professione intellettuale, quale quella di medico (o di odontoiatra, N.d.R.), di per sé non costituisce mai impresa (omissis).

L'articolo 2238, comma 2, del Codice Civile, infatti, esclude l'applicazione all'esercente una professione intellettuale delle disposizioni relative all'imprenditore.

E questa esclusione opera anche se il professionista si avvalga dell'opera di sostituti o ausiliari, e quindi la sua attività sia organizzata (omissis) perché si risolve in una opera puramente personale del soggetto.

La situazione, peraltro, è diversa quando l'esercizio della professione intellettuale costituisca elemento di una più ampia attività organizzata (art.2238, comma 1, del cc), come nel caso, ad esempio, del medico che gestisca una casa di cura o un poliambulatorio, il quale è imprenditore.(omissis) In conclusione, l'obbligo della tenuta dei registri e della comunicazione al Catasto riguarda i rifiuti sanitari pericolosi prodotti:

- da Enti (complessi organizzati di persone e cose aventi autonoma soggettività di diritto) che erogano prestazioni sanitarie;
- da attività sanitarie erogate da professionisti nell'ambito di una organizzazione d'impresa (a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, cliniche, poliambulatori ecc.).

Sono, invece, esclusi dal predetto obbligo i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell'esercizio di professione intellettuale non inquadrata in un'organizzazione d'impresa (singoli professionisti (omissis), anche se si avvalgono della collaborazione di ausiliari). (omissis) Detti rifiuti dovranno, in ogni caso, essere (omissis) avviati allo smaltimento tramite ditte autorizzate o tramite apposito servizio organizzato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (omissis).

Il corretto smaltimento di tali rifiuti dovrà essere dimostrato tramite la conservazione dell'apposita copia del formulario di trasporto (identificativo, N.d.R.).

Una successiva nota di chiarimento del Ministero dell'Ambiente, datata 21 febbraio 2000 e indirizzata alla FNOMCeO, conferma che le osservazioni della suesposta circolare del dicembre 1999 debbono intendersi riferite a tutti i professionisti intellettuali e pertanto anche agli odontoiatri. L'esercizio in forma di associazione professionale, sebbene non venga affermato esplicitamente in nessuna parte di questi documenti è considerato come semplice attività sanitaria professionale, se non inquadrata in un'organizzazione d'impresa. Tale interpretazione appare coerente con lo spirito della Legge 1815/1939, che regola l'associazione tra professionisti, ed è anche sostenuta dalle Associazioni odontoiatriche di categoria